

Sul mantenimento pesa il reddito evaso

Diritto di famiglia

Il giudice può disporre indagini tributarie per l'accertamento

E davanti a fatti specifici l'autorità giudiziaria ha il dovere di intervenire

Giovanni Negri

Anche il reddito in nero, mai dichiarato al Fisco, pesa nella determinazione dell'assegno di mantenimento. E per la sua determinazione il giudice può disporre indagini della polizia tributaria, rispetto alle quali tuttavia la discrezionalità della sua scelta è limitata dalla presentazione di fatti e circostanze sull'incompletezza e inattendibilità degli elementi fiscali acquisiti nel processo. A queste conclusioni approda, fissando due principi di diritto, la Cassazione con l'ordinanza n. 22616 della Prima sezione civile depositata ieri.

Accolto così il ricorso presentato dalla moglie, in via di separazione, di un professionista che si era vista respingere sia in primo grado sia in appello la richiesta di una più aderente determinazione dell'assegno di mantenimento, che tenesse espressamente conto anche di quanto nascosto all'amministrazione finanziaria.

La Cassazione ricorda che, per la quantificazione degli assegni di mantenimento del coniuge e dei figli, al momento della separazione,

«è l'accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, a prescindere pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al Fisco». Rispetto all'emersione di questi ultimi l'autorità giudiziaria ha a disposizione strumenti come le indagini della polizia tributaria, proprio perché, avverte l'ordinanza, l'occultamento di risorse economiche rende per definizione estremamente difficile la dimostrazione della reale consistenza delle stesse sulla base dell'ordinario riparto dell'onere della prova, rischiano in questo senso di pregiudicare il diritto di difesa di chi ha interesse all'operazione verità su reddito e patrimonio.

In questa prospettiva, ricorda ancora la Cassazione, la stessa riforma in arrivo del Codice di procedura civile (ricependo sul punto prassi consolidate in numerosi Tribunali) si fa carico della particolare

materia del contendere, dove a ciascuna delle parti è richiesto di fornire elementi di prova anche contrari allo stretto interesse, prevedendo che, nel nuovo rito unificato da definire in sede di decreto delegato, quando sono state formulate richieste economiche, le parti dovranno depositare, con il ricorso introdotto o con la comparsa di costituzione, anche le denunce dei redditi e la documentazione relativa a tutte le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie degli ultimi tre anni.

L'ordinanza poi si sofferma a considerare il perimetro discrezionale a disposizione del giudice, chiarendo che non è sufficiente una generica contestazione della veridicità della documentazione altrui per fare scattare le indagini tributarie. Occorre invece che siano prodotti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione delle condizioni di vita delle parti. Non serve però che si arrivi alla dimostrazione dell'effettiva maggior entità delle disponibilità della controparte, ma l'allegazione di elementi di causa «che inducano a fare ritenere che la parte detenga sostanze economiche o patrimoniali ulteriori rispetto a quelle rappresentate in giudizio».

Il giudice cioè, afferma la Cassazione, se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria non può respingere la richiesta e, nello stesso tempo, anche le domande fondate su questa. Si verrebbe a creare una sorta di "sbarramento istruttorio" insuperabile contrario alle ragioni di legge (articolo 5, comma 9, della legge 898 del 1970).

CHIARIMENTI

Il peso del «nero»

Nella determinazione dell'assegno di mantenimento, per la Cassazione, contano anche tutte le disponibilità sottratte al Fisco

Il ruolo del giudice

L'autorità giudiziaria ha un vero e proprio dovere di disporre indagini di fronte a fatti specifici